



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 21.02.2017
Modificato con Deliberazione C.C. n. 17 del 26.03.2019
Modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 10.10.2019
Modificato con Deliberazione C.C. n. 55 del 30.09.2020
Modificato con Deliberazione C.C. n. 73 del 30.11.2020
Modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del 30.03.2021
Modificato con Deliberazione C.C. n. 65 del 10.07.2023
Modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 29.02.2024
Modificato con Deliberazione C.C. n. 85 del 30.10.2025
Modificato con Deliberazione C.C. n. 38 del 27.05.2026

INDICE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
2	COMPETENZE	7
3	RESPONSABILITA'	7
4	PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE	7
5	SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	7
6	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	8
7	LOCALI PER L'OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E RISCONTRO DIAGNOSTICO	9
8	VISITA NECROSCOPICA	9
9	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	9
10	FERETRO E VERBALE DI CHIUSURA	10
11	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI	10
12	MODALITA' DI TRASPORTO DI CADAVERE E CARATTERISTICHE DEL CORTEO	10
13	TRASPORTO DI RESTI OSSEI, CENERI E RESTI MORTALI	11
14	TRASPORTI PER L'ESTERO O DALL'ESTERO	12
15	ELENCO CIMITERI E DISPOSIZIONI GENERALI	12
16	REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	13
17	AMMISSIONE NEL CIMITERO CAPOLUOGO	13
18	AMMISSIONE NEL CIMITERO DI STUPINIGI	14

18 BIS	TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE	14
19	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
20	INUMAZIONE	16
21	TUMULAZIONE	16
22	DEPOSITO PROVVISORIO	16
23	ESUMAZIONI ORDINARIE	17
24	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	18
25	ESTUMULAZIONI ORDINARIE	18
26	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	18
27	OGGETTI DA RECUPERARE	19
28	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	19
29	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI	19
30	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	20
31	URNE CINERARIE	20
32	DISPERSIONE DELLE CENERI	21
33	AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA	22
34	ORARIO	23
35	DISCIPLINA DI INGRESSO E CIRCOLAZIONE	23
36	DIVIETI SPECIALI	24

37	EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE	24
38	PIANTE E FIORI ORNAMENTALI	24
39	MATERIALI ORNAMENTALI	25
40	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	26
41	DURATA DELLE CONCESSIONI	26
42	MODALITA' DI CONCESSIONE	27
43	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	28
44	MANUTENZIONE	28
45	COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI	28
46	DIVISIONE E SUBENTRI	28
47	RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI	29
48	RINUNCIA A CONCESSIONE 99/LE DI AREE LIBERE	29
49	RINUNCIA A CONCESSIONE 99/LE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	29
50	REVOCA	30
51	DECADENZA	30
52	ESTINZIONE	31
53	ACCESSO AL CIMITERO	31
54	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	31
55	RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE	32

56	RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	32
57	ORARIO DI LAVORO	32
58	VIGILANZA	33
59	OBBLIGHI E DIVIETI DEL PERSONALE DEI CIMITERI	33
60	ATTIVITA' FUNEBRE	33
61	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI	34
62	CATASTO CIMITERIALE E REGISTRAZIONI	34
63	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	35
64	SCHEDARIO DEI DEFUNTI	35
65	SANZIONI	35

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

Il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.

L'inumazione è la sepoltura del cadavere a terra.

La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, ossari e cinerari.

La traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o altro cimitero.

L'esumazione è l'operazione di recupero di resti ossei da terra.

L'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

La celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

L'ossario comune è un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversamente o ne abbiano fatta espressa richiesta.

La celletta cineraria è un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

Il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) delle ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente o ne abbiano fatta espressa richiesta.

I resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

I resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti

dalla incompleta scheletrizzazione del cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale nonché dagli altri organi comunali. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda A.S.L per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie e dell'ARPA per quello di tipo ambientale.

2. La direzione dei Servizi Cimiteriali e dei Servizi Funebri e di Stato Civile, di competenza del Comune, spetta al Dirigente competente in relazione agli incarichi assegnati dal Sindaco ed alle funzioni disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 - Presunzione di Legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli o la costruzione di manufatti (tombe di famiglia, monumenti ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari o con loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso l'Amministrazione Comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. L'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto in obitorio delle salme accidentate nel territorio;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) l'inumazione per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
- g) il trasporto di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, dal luogo di decesso (se avvenuto nel comune) al cimitero per la sepoltura. E' inclusa la sosta per lo svolgimento delle esequie in Chiesa o altro luogo di culto.
- h) la fornitura della cassa funebre per inumazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti. La dichiarazione è trasmessa al Dirigente o al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per gli atti di competenza. È fatta salva la possibilità di rivalsa da parte del Comune qualora, in seguito alle verifiche effettuate risulti l'esistenza di beni e/o disponibilità economiche del defunto o della famiglia per il/la quale era stato dichiarato lo stato di bisogno.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42. 2° comma, lettera g) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente agli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili e consultabili negli uffici dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione o estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe di famiglia per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della legge 7/08/1990, n. 241 e succ. modif.;

Art. 7 – Locali per l’osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico

1. La camera mortuaria accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento.
2. Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:
 - a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte a seguito di qualsiasi accidente in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
4. Le salme di persone morte di malattie-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

Art. 8 - Visita necroscopica

1. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi in cui l’accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all’art. 2 della L. 29/12/1993, n.578 e s.m.i e del Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/08/1994 e s.m.i., ovvero nei casi di devastazione (decapitazione, maciullamento), morte dovuta a malattia infettiva- diffusiva o particolari condizioni igienico sanitarie, e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all’art. 74 dell’ordinamento dello stato civile.

2. Nel caso in cui non sia possibile certificare la morte naturale, verrà redatto e trasmesso rapporto all’Autorità Giudiziaria per le necessarie constatazioni e per il successivo rilascio di nulla osta al seppellimento e all’eventuale cremazione.

Art. 9 - Autorizzazione al Seppellimento

1. A norma dell’art. 74 del DPR 396/2000, l’autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, il quale non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque previo accertamento di certificato rilasciato dal medico necroscopo.
2. L’autorizzazione al seppellimento viene rilasciata anche per parti anatomiche.
3. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è possibile rilasciare il permesso di seppellimento soltanto dopo il nulla osta dell’Autorità stessa.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Feretro e Verbale Di Chiusura

1. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. All'atto della chiusura della salma nel feretro la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno alla redazione di verbale della sua esecuzione alla regola e modalità previste dal D.P.R. 285/90. Copia originale del verbale di chiusura feretro viene consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione.
5. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.
6. Sul coperchio di ogni feretro è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina recanti impressi, in modo indelebile, il nome e il cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

Art. 11 - Documenti di Accompagnamento Feretri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto in cimitero se non è accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Dirigente del servizio / responsabile servizi cimiteriali
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro, conservati e regolarmente registrati.

Art. 12 - Modalità di trasporto di cadavere e caratteristiche del corteo

1. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità al regolamento regionale ed alla normativa vigente nazionale.
2. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o deposito di osservazione, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, il

Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del Comune di Nichelino

proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune o per altro cimitero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000.

4. Il trasporto cosiddetto **"a cassa aperta"** di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro Comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo di osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.

La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale devono essere apportati accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'Impresa funebre la quale incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ed a quello cui è destinata la salma, all'ASL territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Il trasferimento della salma è eseguito in forma privata e senza corteo.

5. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri provenienti da altro Comune o diretti in altro Comune sono soggetti a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune.

6. Il trasporto delle salme accidentate nel territorio dal luogo di decesso alle camere mortuarie cimiteriali è esercitato con servizio in appalto.

7. Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come Enti Morali, possono effettuare il trasporto di salme di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

8. La presenza di eventuale corteo deve essere comunicata al Responsabile del Servizio Cimiteriale che prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

9. L'Amministrazione comunale può esercitare il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie.

Art. 13 - Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di resti ossei umani, resti mortali e di ceneri, deve essere autorizzato dal Comune.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali.

3. I resti ossei e i resti mortali devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro

analogo sistema, e portante i dati identificativi del defunto.

Art. 14 - Trasporti per l'estero o dall'estero

1. Il rilascio dell'autorizzazione (passaporto estero) per il trasporto di salma, resti mortali, ossei o ceneri da uno o per uno Stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, è soggetto alla Convenzione; nei rapporti con gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.n.285/1990).

CAPO II CIMITERI

Art. 15 - Elenco cimiteri e disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e succ. mod., il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

a) Capoluogo

b) Frazione di Stupinigi

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e succ. modif., nonché agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

3. Il cimitero dispone di campi destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali la cui tariffa è stabilita nell'allegato al presente Regolamento. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 10/09/1990, n.285.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel Comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

6. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.

7. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e succ. modif.

8. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

9. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

10. Le sepolture vengono effettuate tutti i giorni dal lunedì al sabato con il seguente
Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del Comune di Nichelino

orario:

- Lunedì 8.00 – 11.30 (al pomeriggio solo in caso di decesso in abitazione o strutture prive di sistema di refrigerazione del locale adibito a camera mortuaria)
- dal martedì al venerdì 8.00 – 16.00 (orario invernale dal 7/11 al 31/03); 8.00 – 17.00 (orario estivo dal 1/04 al 6/11)
- Sabato 8.00 – 11.30 /14.00 – 16.00 (orario invernale)
- Sabato 8.00 – 11.30 /14.00 – 17.00 (orario estivo)

Se la salma proviene da Comune diverso ed arriva al cimitero oltre l'orario stabilito, sarà depositata presso la camera mortuaria. Per tale servizio per ogni 24 ore è dovuto il pagamento del diritto previsto dal Comune.

11. Nel caso di più giorni di festività consecutive, la sepoltura avverrà nella mattinata del secondo giorno di festività.

12. È fatto divieto alle Imprese Funebri provvedere di propria iniziativa, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, ad effettuare servizi funebri sul territorio Comunale, ovvero modificare l'ordine di servizio ricevuto.

Art. 16 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Gli atti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Regolatore Cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'art. 42, comma 2, lettera e) D.Lgs. 8/08/2000, n.267 e succ. modif.

Art. 17 – Ammissione nel cimitero capoluogo

1. Nel cimitero Capoluogo, sono ammesse le salme e le ceneri di:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune anche se non residenti (solo inumazione e dispersione ceneri);
- b) che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) di persone decedute che hanno avuto la residenza nel Comune per almeno 10 anni consecutivi (solo tumulazione e dispersione ceneri);
- d) di persone decedute che erano nate nel Comune (solo tumulazione e dispersione ceneri);
- e) di persone decedute che abbiano residenti nel Comune o tumulati nel cimitero il coniuge o parenti fino al 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle) – (solo tumulazione e dispersione ceneri);

Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del Comune di Nichelino

f) di persone che per motivi di salute e per assistenza, avessero dovuto spostare la residenza dal Comune all'Istituto di cura, in questo caso verranno considerate residenti a tutti gli effetti.

2. Le ceneri ed i resti mortali derivati da estumulazioni ed esumazioni sono ammessi alle medesime condizioni riportate alla lettera e).

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Art. 18 - Ammissione nel cimitero di Stupinigi

1. Nel cimitero della frazione di Stupinigi, sono ammesse le salme e le ceneri di:

a) persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione di Stupinigi (inumazione e tumulazione);

b) persone nate nella Frazione di Stupinigi (solo tumulazione);

c) di persone decedute che hanno avuto la residenza nella frazione di Stupinigi per almeno 10 anni consecutivi e che abbiano residenti nella frazione o tumulati nel cimitero di Stupinigi il coniuge o parenti di 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle) (solo tumulazione);

d) persone che per motivi di salute e per assistenza, avessero dovuto spostare la residenza dalla Frazione di Stupinigi all'Istituto di cura; in questo caso verranno considerate residenti a tutti gli effetti.

2. Le ceneri ed i resti mortali derivati da estumulazioni ed esumazioni sono ammessi alle medesime condizioni riportate alla lettera c).

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Art. 18 bis - Tumulazione delle ceneri di animali da affezione

1. La tumulazione delle ceneri di animali da affezione può avvenire in loculo, celletta-ossario, celletta-cinerario o tomba di famiglia, in abbinamento con il proprietario defunto, o con altro componente defunto della sua famiglia, che in vita abbia manifestato tale volontà in forma scritta.

2. La tumulazione delle ceneri di un animale da affezione è autorizzata esclusivamente se precedentemente iscritto presso l'anagrafe animale di legge.

3. La tumulazione delle ceneri di un animale da affezione potrà avvenire esclusivamente in contemporaneità o in momento successivo alla tumulazione del proprietario defunto o altro componente defunto della sua famiglia.

4. Alla richiesta di tumulazione dell'animale da affezione deve obbligatoriamente allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell'animale rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario.

5. L'urna dell'animale deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell'animale, eventuale numero di microchip e data di cremazione.

6. Sulla lapide è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale da affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto tumulato ritratto insieme al suo animale.

7. Qualora successivamente il defunto venisse rimosso, i familiari ovvero gli eredi ovvero gli aventi titolo dovranno anche ritirare le ceneri dell'animale, operazione della quale in nessun caso potrà farsi carico il Comune.

8. Non è ammessa la dispersione delle ceneri di animali da affezione nel cimitero, né il conferimento in cinerario comune.

9. La tumulazione, ed eventuale successiva estumulazione di animali da affezione, comporta il pagamento di una tariffa fissata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 19 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio.

2. Il piano di cui sopra è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'art. 139 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e succ. modif.

3. Nella elaborazione del piano occorre tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;

e) cellette ossario;

f) cellette cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10/09/1990, n.285. Ove necessario la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 20 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione vengono assegnate dal Comune soltanto per i residenti o per i deceduti nel territorio ed hanno durata di 15 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le inumazioni di salme non mineralizzate a seguito di ordinaria esumazione o estumulazione hanno durata di 5 anni.
3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba e la loro manutenzione fanno carico interamente ai richiedenti. In caso di incuria o abbandono dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 21 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza = mt. 2,25
- altezza = mt. 0,70
- larghezza = mt. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 o 77 dello stesso Decreto.

Art. 22 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito dal Comune. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono in uso un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
- b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione dei sepolcri privati.
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per

l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 3 mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sepoltura, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma di cui sopra in campo comune.

5. Tale salma una volta inumata non potrà più essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento delle tariffe previste dal Comune.

6. È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria in cellette ossario o urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 - Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite durante tutto l'anno, con esclusione a causa delle particolari condizioni climatiche, dei mesi di giugno, luglio ed agosto e consiste nel recupero dei resti di cadaveri inumati eseguito dopo 15 anni dal seppellimento.

2. Vengono disposte dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con provvedimento che definisce quali cadaveri esumare. Tale provvedimento è portato a conoscenza agli interessati entro il mese di settembre dell'anno precedente al periodo di esumazione, mediante specifici avvisi pubblicati all'Albo Pretorio sul sito Internet ufficiale, affissi agli ingressi dei cimiteri e nei campi interessati. La data prevista per lo svolgimento delle relative operazioni viene concordata presso l'ufficio di stato civile.

3. I resti mortali che si rinvenivano possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, oppure possono essere destinati ad ossario comune o altro cimitero. È possibile destinare i resti mortali in loculi o ossari dove sia presente una salma o altri resti mortali se sussistono vincoli di parentela fino al 2° in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).

4. Qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato verrà nuovamente inumato per un periodo di 5 anni o avviato a cremazione su richiesta degli aventi diritto come previsto dalla Circolare n. 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità, dalla legge Regione Piemonte n. 130 del 30/03/2001 e dal DPR n. 254 del 15/07/2003.

5. Se allo scadere del turno ordinario di inumazione non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, quest'ultimi saranno collocati d'ufficio in ossario comune dopo il terzo mese dalla scadenza.

6. Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento dei diritti comunali previsti nell'allegato al presente Regolamento

Art. 24 - Esumazioni Straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per:

- a) provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Comune, per il trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o per trasferimento in altro cimitero;
- c) comprovata necessità di lavori urgenti di manutenzione dei cimiteri.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, tutte le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990, e precisamente dal 1° ottobre al 30 aprile, e sono soggette a pagamento dei diritti previsti dall'allegato n.3 al presente regolamento.

3. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il Dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 25 - Estumulazioni Ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si effettuano alla scadenza della concessione e comunque non prima di un ventennio dalla sepoltura (DPR 254/2003 capo 1 art. 3 comma b). Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui sia stata acquisita la rinuncia stessa, sempre se trascorsi vent'anni dalla data di sepoltura.

2. Le estumulazioni ordinarie seguono lo stesso periodo previsto per le esumazioni ordinarie (da settembre a maggio), sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale di cui al punto 2 dell'art. 23 e sono soggette a pagamento dei diritti previsti dal Comune.

3. I resti mortali che si rinvergono possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, oppure possono essere destinati ad ossario comune o altro cimitero. È possibile destinare i resti mortali in loculi, ossari o cellette cinerarie dove sia presente una salma, resti mortali o ceneri se sussistono vincoli di parentela fino al 2° in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione di 5 anni in campo comune, previa apertura della cassa di zinco o avviato a cremazione su richiesta degli aventi diritto come previsto dalla Circolare n. 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità, dalla legge Regione Piemonte n. 130 del 30/03/2001 e dal DPR n.254 del 15/07/2003.

5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, quest'ultimi saranno collocati d'ufficio in ossario comune dopo il terzo mese dalla scadenza.

Art. 26 - Estumulazioni Straordinarie

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima del previsto periodo di 20 anni (DPR 254/2003):

- a) per trasferimento ad altra sepoltura o altro cimitero su richiesta dai famigliari
- b) per ordine dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti.

c) quelle effettuate da sepolture temporanee per successiva collocazione definitiva.

2. Le estumulazioni straordinarie si effettuano nello stesso periodo previsto per le esumazioni straordinarie (da ottobre ad aprile) e sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal Comune.

3. Le estumulazioni straordinarie richieste dai famigliari determinano automaticamente la rinuncia dell'intera durata della concessione e il manufatto liberato dalla salma ritorna a disposizione del Comune. Nessun rimborso è dovuto.

Art. 27 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia prima che venga effettuata l'operazione di esumazione o estumulazione.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti, della consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio di polizia mortuaria.

3. Se nel corso delle esumazioni o estumulazioni gli oggetti ritrovati non venissero reclamati dagli aventi diritto, questi verranno consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni. Trascorso tale periodo gli stessi potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 28 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere rimossi, qualora gli aventi titolo intendano recuperarli, avvalendosi del personale addetto ai Servizi Cimiteriali o di quello appartenente alle imprese private autorizzate dai Servizi Cimiteriali. Se non reclamate dagli aventi diritto nei 10 giorni antecedenti all'esumazione o all'estumulazione i materiali passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con metodo dell'asta pubblica.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Art. 29 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. E ed f del DPR 254/2003, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriale, esclusi i resti vegetali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.

2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al 1 comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/2003.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 30 - Rilascio autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a richiesta dei famigliari o di avente titolo dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso, come previsto dal DPR 285/90, nonché all'art. 3 della Legge 30/03/2001, n.130.

2. L'autorizzazione alla cremazione può essere accordata in presenza alternativamente:

a) di una disposizione testamentaria del defunto;

b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione prevale su eventuali diverse indicazioni dei famigliari.

In mancanza dei documenti sopra indicati o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una manifestazione di volontà alla cremazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del C.C. e, in caso di decorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta, di essere a conoscenza della volontà espressa dal defunto di essere cremato.

3. In presenza del defunto minore di età, di nato morto o prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata da parte di entrambi i genitori in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte di un tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

4. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. Per la cremazione di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi delle Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

7. In apposito registro l'ufficiale di stato civile annota tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Art. 31 - Urne Cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura con altra salma, in sepoltura privata o con affidamento ai famigliari.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 32 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, ed è ammessa all'interno del cimitero Capoluogo in apposita area individuata nel campo 7 denominata "giardino dei trascorsi" o nel cinerario comune.

2. La dispersione nel "giardino dei trascorsi" è soggetta al pagamento della tariffa prevista dal Comune.

3. Come previsto dall'art. 7 della L. Regione Piemonte n. 20/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, viene realizzata dal familiare del defunto all'esterno dell'area in apposito spazio, una targa individuale che riporta i dati anagrafici e la data di morte del defunto le cui ceneri siano state disperse.

4. Al di fuori del cimitero Capoluogo la dispersione è ammessa solo in area privata con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. n. 285/1992.

5. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo il nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.

6. La dispersione nell'apposita area del campo 7 o in cinerario comune è possibile:

a) per le ceneri di persone residenti nel Comune al momento del decesso o non residenti ma decedute nel territorio;

b) per le ceneri di persone aventi residenti o tumulate nei cimiteri del Comune il coniuge o parenti fino al 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).

7. Ai fini della dispersione delle ceneri è necessario che vi sia stata la volontà, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà deve essere espressa secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c) dichiarazione autografa del defunto;

d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;

e) dichiarazione resa, di fronte a pubblico ufficiale, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del C.C. e, in caso di decorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza degli stessi, di essere a conoscenza della volontà espressa dal defunto di essere disperso.

8. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri verranno disperse;

9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale predispone apposito registro nel quale deve essere registrato il luogo di dispersione.

Art. 33 - Affidamento dell'urna Cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria, disciplinata dalla legge 30/03/2001, n. 130, deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune sulla base di espressa volontà scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'affidamento è soggetto al pagamento della tariffa prevista dal Comune.
3. Gli aventi titolo presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere i seguenti dati:
 - a-i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d- la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - e- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f- la conoscenza della possibilità della tumulazione dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - g- la conoscenza dell'obbligo di segnalazione presso l'ufficio Comunale dell'eventuale cambio di domicilio o residenza da parte del familiare affidatario.
4. Il trasferimento dell'urna cineraria a seguito di cambio di residenza da un altro Comune è soggetto alla compilazione di dichiarazione da parte dell'affidatario ed al pagamento della tariffa prevista dal Comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni:

CIMITERO CAPOLUOGO

- ORARIO INVERNALE DAL 07/11 AL 31/03

8,00 – 12,00 lunedì (pomeriggio chiuso)

8,00 – 16,30 dal martedì al venerdì continuato

8,00 – 12,00 e 14,00 - 16,30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

- ORARIO ESTIVO DAL 01/04 AL 06/11

8,00 – 12,00 lunedì (pomeriggio chiuso)

8,00 – 17,30 dal martedì al venerdì continuato

8,00 – 12,00 e 14,00 - 17,30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

CIMITERO STUPINIGI

- ORARIO UNICO

8,30 – 15,30 dal martedì alla domenica orario
continuato lunedì chiuso

Chiusura completa nei giorni di Capodanno, Pasquetta (ad eccezione per sepolture di deceduti in domicilio), I maggio e Ferragosto

Nei giorni di Natale e Pasqua apertura dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura la quale viene segnalata a mezzo di segnale acustico.

Art. 35 - Disciplina di ingresso e circolazione

1. È vietato l'ingresso:

a-a persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

b- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c-a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d-ai fanciulli di età inferiore ad anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

e- ad autovetture, biciclette private e motocicli. Le autovetture o furgoni possono accedere solamente se autorizzate dal custode per trasporti eccezionali di materiali edili o comunque materiali non trasportabili diversamente. L'ingresso è comunque autorizzato solamente per il carico o scarico merci e non per la sosta all'interno del cimitero.

2. Nei limiti di fasce orarie e modalità preventivamente definite dall'Amministrazione Comunale è consentito l'ingresso a veicoli elettrici per servizi di trasporto di disabili e anziani con difficoltà di deambulazione, effettuati da organizzazioni di volontariato.

Art. 36 - Divieti Speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento offensivo, irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. Gli incaricati del servizio cimiteriale possono invitare i contravventori ad adeguarsi e attivare, in caso di rifiuto, l'intervento della forza pubblica.
2. Nel cimitero è altresì vietato:
 - a) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) asportare o rimuovere dalle tombe altrui piante, fiori o qualunque altro oggetto di pertinenza ad esse;
 - c) eseguire lavori, iscrizioni delle lapidi senza il consenso del concessionario o chi per esso e senza la prescritta autorizzazione;
 - d) fare questue, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - f) assistere ad esumazioni od estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.
3. A tutela del decoro degli spazi comuni è vietato:
 - a) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - b) accumulare la neve sgombrata sulle tombe dei vicini;
 - c) accendere ceri o lumini che possono causare danni, imbrattare o essere causa di incendi;
 - d) apporre sulle lapidi o sui tumuli qualunque oggetto sonoro;
 - e) collocare vasi o composizioni floreali ai piedi o negli spazi liberi sovrastanti loculi, cellette e cinerari.
4. Nel caso in cui la salma fosse accompagnata da banda musicale, la stessa non potrà accedere all'interno del cimitero.

Art. 37 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Sulle tombe dei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, ricordi, croci simboli ecc, nelle forme, misure e materiali previsti nel relativo allegato al presente Regolamento.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge n. 482/1999 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 345/2001; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali porta fiori o barattoli di recupero

Art. 38 - Piante e fiori ornamentali

1. Non è consentito nei campi di inumazione la piantumazione di sempreverdi o altro tipo di pianta, né il collocamento di vasi sulle lapidi copri fosse o negli spazi circostanti. I fiori dovranno essere posizionati negli appositi vasi situati sulle lapidi e tolti non appena avvizziscono
2. Non è consentito collocare vasi o piante negli spazi comuni (corridoi – vialetti ecc.)
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà d'ufficio a fare rimuovere gli

Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del Comune di Nichelino

oggetti non consentiti

Art. 39 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc, indecorosi o la cui manutenzioni difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà a far rimuovere dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che non si addicano all'estetica del cimitero.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 40 - Provvedimento di Concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati. I manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie ecc).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dal Comune.

3. La concessione è regolata da uno schema di contratto tipo stipulato ai sensi dell'art. 107, comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.e.i.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, comma 2 del C.C.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- i concessionari;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 41 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n.285. Le durate delle concessioni sono le seguenti:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) 50 anni per gli ossari e le cellette cinerarie individuali;
- c) 50 – 40 – 30 anni (a seconda dei campi) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

2. Le concessioni dei manufatti di recupero diventano:

- a) da 50/li a 40/li
- b) da 40/li a 30/li
- c) gli ossari e le cellette cinerarie diventano tutti 30/li
- d) loculi ed ossari infanti diventano tutti 30/li

3. A richiesta degli interessati è consentito allo scadere della concessione ed esclusivamente per i loculi e per una sola volta, il rinnovo per un periodo di tempo di 10 anni o di 30 anni. Sarà poi obbligatorio procedere all'estumulazione. Per le aree destinate a

sepulture di famiglia il rinnovo è per un periodo di 99 anni. Il rinnovo è subordinato al pagamento della tariffa di concessione prevista dal Comune.

4. La mancata richiesta di rinnovo della concessione laddove prevista, determina la presa di possesso del manufatto o dell'area da parte del Comune e il trasferimento della salma, resti o ceneri in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Art. 42 - Modalità di concessione

1. Le concessioni di manufatti per le sepulture individuali possono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) in presenza di salme, ceneri, resti per i loculi;
- b) in presenza di resti per le cellette ossario;
- c) in presenza di ceneri per le cellette cinerarie;

2. La concessione in vita di manufatti per le sepulture individuali avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepulture a tumulazione ed è ammessa a favore dei residenti di Nichelino nei seguenti casi:

- a) a persona vivente di età superiore ai 60 anni per garantire abbinamento (loculi confinanti) o avvicinamento (loculi situati nello stesso lotto) alla salma del coniuge o a salme imparentate con il richiedente entro il 2° in linea retta o collaterale, o che con esso formava famiglia anagrafica di fatto (in base all'art. 4 del Regolamento anagrafico n. 223/1989). In caso di indisponibilità di manufatti di nuova costruzione la concessione di loculi a persone viventi di cui alla presente lettera a) è sospesa;
- b) a persona vivente che abbia compiuto i 65 anni di età, che dichiari di non avere in vita il coniuge o parenti di 1° grado in linea retta (padre, madre e figli).
- c) a persona vivente nei limiti individuati con apposito atto della Giunta Comunale per i loculi di nuova costruzione del campo XII, fatto salvo quanto stabilito dall'art.17 del presente Regolamento per l'ammissione nel Cimitero Capoluogo.

3. I manufatti per sepulture individuali possono contenere, se coniugi o legati da vincoli di parentela entro il 2° in linea retta:

- per i loculi il feretro e una o più urne cinerarie o cassette contenente resti mortali;
- per le cellette ossario due o più cassette contenenti resti mortali;
- per le cellette cinerarie due o più urne.

4. L'assegnazione delle concessioni di manufatti per le sepulture individuali avviene nell'ambito delle sepulture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione in uso di loculi può essere trasferita su richiesta del concessionario, previa autorizzazione da parte del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e solo ed esclusivamente in presenza di salma, per la tumulazione di coniuge e di parenti entro il 2° in linea retta o collaterale. Tale autorizzazione non potrà aver luogo qualora siano trascorsi meno di 60 giorni dalla domanda di concessione del manufatto alla domanda di trasferimento da parte del concessionario. Per salme non residenti nel territorio comunale dovrà essere integrato il costo del loculo.

Art. 43 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia e alle norme previste dagli artt. 75 e 76 del C.C.
 2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
 3. Gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini successivi al 2° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria o, in caso di decesso del concessionario, dal familiare avente titolo previa variazione di intestazione della concessione da compilarsi presso servizio di Polizia Mortuaria. La variazione di intestazione non modifica il contratto di concessione ma individua tra gli aventi diritto il referente della concessione.
- Il concessionario può permettere, con dichiarazione scritta, la sepoltura di persone non parenti ma legate da vincoli affettivi.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
 6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto alla persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 44 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza in vita dei concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti aventi titolo alla sepoltura o ai richiedenti la variazione di intestazione.

Art. 45 - Costruzione delle Opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere entro 36 mesi dal pagamento della tariffa di concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Art. 46 - Divisione e Subentri

1. Più concessionari (massimo 2) possono richiedere al Comune la concessione in uso di area per sepolture private. Tale richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli artt. 21 e 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 245 e succ. modif.;
2. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro

rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 del C.C., debitamente depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione designando uno tra gli aventi titolo quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare in possesso del manufatto procedendo alla cremazione e dispersione nel cinerario comune dei resti mortali.

Art. 47 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di anni inferiori a 99 quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. La rinuncia entro i 15 anni dalla data di stipula del contratto dà luogo alla restituzione di una somma al momento della presa d'atto della rinuncia stessa da parte del Comune, nella misura di cui all'Allegato A. Nessun rimborso è dovuto decorsi i 15 anni da tale data.

Art. 48 - Rinuncia a concessione 99/le di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree libere, salvo i casi di decadenza, se la richiesta avviene entro 24 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione, quando non sia stata eseguita alcuna opera. In tale caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso del 50% della tariffa di concessione al netto degli oneri.

2. Decorsi 24 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione nessun rimborso è dovuto.

3. La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 49 - Rinuncia a concessione 99/le dell'area con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

a- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa

b- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso del 50% della tariffa di concessione al netto degli oneri, se la rinuncia avviene entro 36 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.

2. Nulla è dovuto per le spese di costruzione sia parziale che totale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 50 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo

a carico della stessa Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 51 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;

c- quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 45, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d- quando vi sia l'estinzione della famiglia, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il servizio di Polizia Mortuaria non disponga, ai propri atti, i loro nominativi o indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art. 107, commi 3 e segg. del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. mod. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

4. La decadenza ha effetto dal momento in cui sia avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli aventi titolo.

Art. 52 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 53 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 54 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune in osservanza alle disposizioni dell'art. 94 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero di loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone

tariffa.

4. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 55 - Responsabilità – Deposito Cauzionale

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale prevista nell'allegato al presente Regolamento, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere.

Art. 56 - Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra o altro materiale.

Art. 57 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.
3. In occasione della Commemorazione dei defunti tutti i lavori dovranno essere sospesi e le imprese dovranno provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 58 - Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria avvalendosi anche del personale di custodia, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 59 - Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria le violazioni accertate.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a- a tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a- eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma a anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;

d- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;

e- trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II IMPRESE FUNEBRI

Art. 60 - Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi titolo, dei quali l'impresa assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura ed ai quali rende conto del proprio operato;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasporto di cadavere, ceneri e resti mortali.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre sul territorio è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

I soggetti che esercitano attività funebre sono, ad ogni effetto di legge, incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate.

3. Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale le imprese con i seguenti requisiti:

- a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita delle casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzo di tutte le forniture e prestazioni rese;
- b) disponibilità continuativa di un'autorimessa per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, secondo le prescrizioni dell'ASL;
- c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto leasing;
- d) disponibilità di un magazzino per la vendita delle casse mortuarie e altri articoli funebri;
- e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori.

I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno del cimitero Capoluogo può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli uomini illustri", in cui la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del Comune.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri aree o tombe per la sepoltura di salme o resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Art. 62 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del Comune di Nichelino

4. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Art. 63 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli artt. precedenti.

Art. 64 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, se del caso con mezzi informatici.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, registra in ordine alfabetico e suddivisi per campi, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto, il numero della sepoltura e l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni contemplate dal Codice Penale, da Leggi e Regolamenti dello Stato o della Regione, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate, da parte degli organi e con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981

2. Le violazioni delle disposizioni relative ad autorizzazioni e concessioni previste dal Titolo II°, Capo II° – IV° e V° e Titolo IV°, Capo I°, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Per le infrazioni commesse dalle ditte che operano nel Cimitero, oltre alle sanzioni previste, il Comune potrà sospendere i titoli autorizzativi da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di tre mesi.

3. La violazione dell'articolo, 36 comma 1 e comma 2 del presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

4. La violazione dell'articolo 36, comma 3, comporta una segnalazione da parte degli incaricati dei Servizi Cimiteriali al Dirigente responsabile del servizio, che provvederà a richiamare formalmente i titolari delle concessioni, a uniformarsi alle disposizioni del Regolamento, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempienza oltre il termine previsto, gli incaricati dei Servizi Cimiteriali, provvedono alla rimozione coattiva degli oggetti, vasi, lumini o altro posto sulle sepolture nonostante i divieti previsti e segnalano alla Polizia Municipale, che provvederà alla contestazione alla persona diffidata, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.

5. Ogni altra violazione a norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.